



MOG 231

PARTE GENERALE

Rev. di settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

EMG ITALY S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE

E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001, N. 231



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

INDICE

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI

2.1 I reati previsti

2.2 Le sanzioni previste

2.3 La condizione esimente della responsabilità amministrativa

2.4 I reati commessi all'estero

2.5 Le "Linee Guida" di Confindustria

2.6 La rappresentanza dell'ente in giudizio

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI EMG ITALY S.P.A.

3.1 La Società EMG ITALY S.P.A. e gli obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

3.2 Il sistema organizzativo in linea generale e funzione del Modello

3.3 La metodologia adottata per la costruzione del Modello

3.4 Il Codice Etico

3.5 Percorso Metodologico di Definizione del Modello: mappatura delle attività a rischio-reato-processi strumentali e presidi

3.5.1 Aree di attività a rischio-reato e fattispecie rilevanti

3.5.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di Reato

3.5.3 Modifiche ed integrazioni del Modello



MOG 231

PARTE GENERALE

Rev. di settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.1 Il sistema in linea generale

4.2. Il sistema delle deleghe e delle procure

4.2.1 Principi generali

4.2.2 Requisiti essenziali

4.2.3 Conferimento, gestione, verifica

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

5.2 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

5.3 Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

5.4.1 Flussi informativi *ad hoc*

5.4.2 Informativa periodica

5.4.3 Segnalazioni all'OdV da parte dei Responsabili delle Aree a rischio

5.4.4 Il Whistleblowing

5.4.5 Compiti dell'OdV in merito ai flussi informativi

5.5 Obblighi di riservatezza

6. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

6.1 La diffusione dei contenuti del Modello

6.2 L'attività di formazione

6.3 Informativa a Collaboratori Esterni

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

7.2 Sanzioni per i dipendenti

8. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

8.1 Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

8.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

9. VERIFICHE PERIODICHE



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

1. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

Apicali: coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo dell'Ente.

Aree a Rischio/Sensibili: aree aziendali della Società esposte al rischio di commissione di uno o più reati.

Attività a Rischio/Sensibili: attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.

Codice Etico o Codice Comportamentale: codice etico adottato dalla Società.

Collaboratori Esterni: Partners, Consulenti, Controparti, Fornitori e Lavoratori a chiamata complessivamente considerati.

Consulenti: soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale e consulenza.

Controparti: controparti contrattuali, tra cui anche Consulenti, Fornitori, con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Decreto Legislativo 231/2001 o Decreto: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

Decreto Legislativo 81/08: Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Testo Unico Ambientale: Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e SMI.

Delega: atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Delega di funzioni: art. 16 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Destinatari: esponenti aziendali, dipendenti, consulenti di EMG ITALY S.P.A. così come individuati nella Parte Generale del presente documento, i quali sono tenuti al rispetto ed applicazione del Modello.

Dipendenti: soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società o coloro che svolgono attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa.

Ente/Enti: gli enti forniti di personalità giuridica e le società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Esponenti Aziendali: Collegio sindacale, i responsabili, i consulenti esterni.

Formazione 231: attività formativa relativa al D. Lgs. 231/2001 e al Modello che è periodicamente organizzata dall'Amministrazione di EMG ITALY S.P.A. e sulla quale monitora l'OdV; la Formazione è erogata a favore di tutti i dipendenti della Società.

Fornitori: fornitori di beni e servizi della Società.

Funzioni Aziendali a Rischio: funzioni aziendali che, operando all'interno delle Aree a Rischio, sono esposte al rischio di commissione di un Reato Presupposto.

Linee Guida: Linee Guida adottate da Confindustria, associazione di categoria di riferimento, per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/2001.



MOG 231

PARTE GENERALE

Rev. di settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

Modello: modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Operazione a Rischio: ogni singola operazione o atto che rientri nell'ambito delle Attività a Rischio.

Organismo di Vigilanza/OdV: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza del funzionamento, all'osservanza del Modello e alla cura del relativo aggiornamento.

P.A.: pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Parti Terze: controparti contrattuali di EMG ITALY S.P.A., sia persone fisiche sia persone giuridiche (fornitori, consulenti...) con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle aree a rischio.

Procura: atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Reati Presupposto: fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

Report Periodico: flusso informativo nei confronti dell'OdV che seguirà la periodicità indicata di volta in volta all'interno del Modello ed è rappresentato da una descrizione delle attività effettuate e/o criticità riscontrate all'interno dell'Aree a Rischio.

Responsabile Interno: soggetto interno a EMG ITALY S.P.A. al quale è attribuita, con delega dall'Organo Amministrativo, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Responsabilità amministrativa: responsabilità a cui può essere soggetta EMG ITALY S.P.A. in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, responsabilità che se accertata, comporta l'applicazione di sanzioni a EMG ITALY S.P.A.



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

Società o EMG ITALY S.P.A.: si intende EMG ITALY S.P.A., ossia una società che ha per oggetto l'attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi.

Sottoposti: coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati o temporanei, legati alla Società da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte di EMG ITALY S.P.A.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche solo il "D. Lgs. 231/2001" o il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all'ente le medesime garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dalla realizzazione di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto. Là dove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

2.1 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati nel D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. reati presupposto). Questi ultimi sono compiutamente indicati e descritti all'interno dell'Allegato al presente modello, cui si rinvia (Allegato n. 1: Elenco dei reati presupposto ex D.lgs. n. 231/2001).

Si riporta brevemente, anche qui di seguito, l'elenco dei reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro.

- 1. Art. 24 D. Lgs. 231/01 - Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

- Art. 316-bis c.p.: Malversazione di erogazioni pubbliche (articolo modificato dal D. L. n. 13/2022)
- Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022)
- Art. 353 c.p.: Turbata libertà degli incanti (articolo aggiunto dal d.l. 105/2023)
- Art. 353-bis c.p.: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo aggiunto dal d.l. 105/2023)
- Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture (introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020)
- Art. 640, co. 2 n. 1 c.p.: Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
- Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)
- Art 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Art. 2. L. 23/12/1986, n. 898: Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020)

2. Art. 24 bis D. Lgs. 231/01 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019)

- Art. 491-bis c.p.: Documenti informatici
- Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)
- Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)

- Art. 617-quinquies c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)
- Art. 629, comma 3, c.p. – Estorsione informatica (articolo introdotto dalla L. 90/2024)
- Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quater1 c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024)
- Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo modificato dalla Legge n. 90/2024)
- Art. 640-quinquies c.p.: Frode informatica del certificatore di firma elettronica
- Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105: Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

3. Art. 24 ter D. Lgs. n. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015)

- Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)

- Art. 416-ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso (così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Art. 407, co. 2 lett. a) n. 5) c.p.p.: Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

4. Art. 25 D. Lgs. n. 231/2001 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020)

- Art. 314 c.p.: Peculato (limitatamente al primo comma) (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)
- Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)
- Art. 317 c.p.: Concussione (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)
- Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione (modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019)
- Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)
- Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti

- Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)
- Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015)
- Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019)
- Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite (articolo modificato dalla Legge Nordio n. 114/2024)

5. Art. 25 bis D. Lgs. n. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016)

- Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p.: Alterazione di monete
- Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

- Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

6. Art. 25 bis 1 D. Lgs. n. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)

- Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

7. Art. 25 ter D. Lgs. n. 231/2001 - Reati societari (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023)

- Art. 261 c.c.: False comunicazioni sociali (articolo modificato dalla L. n. 69/2015)

-
- Art. 2621-bis c.c.: Fatti di lieve entità
 - Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate (articolo modificato dalla L n. 69/2015)
 - Art. 2625, co. 2, c.c.: Impedito controllo
 - Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione di conferimenti
 - Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
 - Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
 - Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori
 - Art. 2629-bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (aggiunto dalla legge n. 262/2005)
 - Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale
 - Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
 - Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati (aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019)
 - Art. 2635 bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati (aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019)
 - Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea
 - Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio
 - Art. 2638, c. 1 e 2 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
 - Art. 54 D. Lgs. 19/2023: False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023)

8. Art. 25 quater D. Lgs. n. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)

- Art. 270 c.p.: Associazioni sovversive
- Art. 270 bis c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 bis.1 c.p.: Circostanze aggravanti e attenuanti (introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018)
- Art. 270 ter c.p.: Assistenza agli associati
- Art. 270 quater c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 quater.1 c.p.: Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015)
- Art. 270 quinquies c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 quinquies.1 c.p.: Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016)
- Art. 270 quinquies.2 c.p.: Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- Art. 270 sexies c.p.: Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p.: Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280 bis c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 280 ter c.p.: Atti di terrorismo nucleare
- Art. 289 bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 289 ter cp.: Sequestro a scopo di coazione (introdotto dal D. Lgs. 21/2018)

- Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
- Art. 304 c.p.: Cospirazione politica mediante accordo
- Art. 305 c.p.: Cospirazione politica mediante associazione
- Art. 306 c.p.: Banda armata: formazione e partecipazione
- Art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Art. 1, L. n. 342/76: Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- Art. 2, L. n. 342/76: Danneggiamento delle installazioni a terra
- Art. 3, L. n. 422/1989: Sanzioni
- Art. 5, D. Lgs. n. 625/79: Pentimento operoso
- Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

9. Art. 25 quater 1 D. Lgs. b. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)

- Art. 583 bis c.p.: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

10. Art. 25 quinquies D. Lgs. n. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016)

- Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600 bis c.p.: Prostituzione minorile
- Art. 600 ter c.p.: Pornografia minorile
- Art. 600 quater c.p.: Detenzione o accesso a materiale pornografico (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)
- Art. 600 quater.1 c.p.: Pornografia virtuale (aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38)

- Art. 600 quinquies c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p.: Tratta di persone (modificato dal D. Lgs. 21/2018)
- Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603 bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 609 undecies c.p.: Adescamento di minorenni (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)

11. Art. 25 sexies D. Lgs. n. 231/2001 – Reati di abuso di mercato (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)

- Art. 184 D. Lgs. n. 58/1998: Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)
- Art. 185 D. Lgs. n. 58/1998: Manipolazione del mercato (articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021)
- Art. 187 quinquies D. Lgs. n. 58/1998: Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018)
- Art. 14 Reg. UE n. 596/2014: Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- Art. 15 Reg. UE n. 596/2014: Divieto di manipolazione del mercato

12. Art. 25 septies D. Lgs. n. 231/2001 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018)

- Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose
- Art. 589 c.p.: Omicidio colposo

13. Art. 25 octies D. Lgs. n. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021)

- Art. 648 c.p.: Ricettazione (articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021)
- Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio (articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021)
- Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021)
- Art. 648 ter.1 c.p.: Autoriciclaggio (articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021)

14. Art. 25 octies.1 D. Lgs. n. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021)

- Art. 493 ter c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 493 quater c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 640 ter c.p.: Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- Art. 512-bis c.p.: Trasferimento fraudolento di valori (articolo aggiunto dal D.l. 105/2023)

15. Art. 25 octies.1 co. 2, D. Lgs. n. 231/2001 – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021)

16. Art. 25 novies, D. Lgs. n. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)

- Art. 171, co. 1 lett. a-bis), L. n. 633/1941: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a

scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

- Art. 171, co. 3, L. n. 633/1941: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
- Art. 171 bis, co. 2, L. n. 633/1941: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
- Art. 171 ter, L. n. 633/1941: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
- Art. 171 septies, L. n. 633/1941: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

- Art. 171 octies, L. n. 633/1941: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

17. Art. 25 decies D. Lgs. n. 231/2001 – *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

18. Art. 25 undecies D. Lgs. n. 231/2001 – *Reati ambientali (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018)*

- Art. 452-bis c.p.: Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p.: Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente
- Art. 452-sexies c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art. 452-octies c.p.: Circostanze aggravanti
- Art. 727-bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733-bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006: Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
- Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

- Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
- Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006: Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 D.lgs. n. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260-bis, D. Lgs. n. 152/2006: False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti
- Art. 279, D. Lgs. n. 152/2006: Sanzioni
- Reati ambientali previsti dalla L. n. 150/1992
- Reati ambientali previsti dalla L. n. 549/1993
- Reati ambientali previsti dal D.lgs. n. 202/2007

19. Art. 25 duodecies D. Lgs. n. 231/2001 – *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161)*

- Art. 22, co. 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. n. 286/1998: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

20. Art. 25 terdecies D. Lgs. n. 231/2001 – *Razzismo e xenofobia (articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018)*

- Art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654

21. Art. 25 quaterdecies D. Lgs. n. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019)

- Art. 1, L. n. 401/1989: Frodi in competizioni sportive
- Art. 4, L. n. 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

22. Art. 25 quinquedecies D. Lgs. n. 231/2001 – Reati Tributari (articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020)

- Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000: Dichiarazione infedele (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)
- Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000: Omessa dichiarazione (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)
- Art. 8 D. Lgs. n. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000: Indebita compensazione (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)
- Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

23. Art. 25 sexiesdecies D. Lgs. n. 231/2001 – Contrabbando (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020)

- Art. 282 DPR n. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
- Art. 283 DPR n. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
- Art. 284 DPR n. 43/1973: Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
- Art. 285 DPR n. 43/1973: Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

- Art. 286 DPR n. 43/1973: Contrabbando nelle zone extra-doganali
- Art. 287 DPR n. 43/1973: Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
- Art. 288 DPR n. 43/1973: Contrabbando nei depositi doganali
- Art. 289 DPR n. 43/1973: Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
- Art. 290 DPR n. 43/1973: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Art. 291 DPR n. 43/1973: Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
- Art. 291-bis DPR n. 43/1973: Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 291-ter DPR n. 43/1973: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 291-quater DPR n. 43/1973: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 292 DPR n. 43/1973: Altri casi di contrabbando
- Art. 295 DPR n. 43/1973: Circostanze aggravanti del contrabbando

24. Art. 25 septiesdecies D. Lgs. n. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale (Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)

- Art. 518-bis c.p.: Furto di beni culturali
- Art. 518-ter c.p.: Appropriazione indebita di beni culturali
- Art. 518-quater c.p.: Ricettazione di beni culturali
- Art. 518-octies c.p.: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- Art. 518-novies c.p.: Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- Art. 518-decies c.p.: Importazione illecita di beni culturali
- Art. 518-undecies c.p.: Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- Art. 518-duodecies c.p.: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

- Art. 518-quaterdecies c.p.: Contraffazione di opere d'arte

25. Art. 25 duodevicies D. Lgs. n. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)

- Art. 518-sexies c.p.: Riciclaggio di beni culturali
- Art. 518-terdecies c.p.: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

2.3. Le sanzioni previste

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo

dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

2.3 La condizione esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo consente, dunque, all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa.

La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.



MOG 231

PARTE GENERALE

Rev. di settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D. Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

In virtù dell'integrazione dell'art. 6 del Decreto 231, ad opera della Legge n. 179/2017, e del recente aggiornamento previsto dal D. Lgs. 24/2023, il Modello deve, inoltre, prevedere:

- uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'efficace predisposizione del Modello presuppone altresì che:

- l'Ente abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento ("Organismo di Vigilanza / OdV");
- l'organo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
- l'Ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
- l'autore del Reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

2.4. I reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D. Lgs. n. 231/2001) anche nell'ambito di branch o stabili organizzazioni dell'ente italiano, al ricorrere dei seguenti presupposti:

- i. il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.

Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai già menzionati articoli del Codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.5 Le “Linee Guida” di Confindustria

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Ai fini della predisposizione del modello, vengono quindi prese in considerazione le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” (di seguito solo “Linee Guida”) redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003 e successivi aggiornamenti. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Dette Linee Guida, successivamente aggiornate da Confindustria nel 2008 (alla data del 31 marzo 2008, quindi approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008), sono state nuovamente aggiornate nel marzo 2014 e approvate con nota del Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d'Italia. Linee Guida sono state aggiornate da ultimo nel giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare nel contesto aziendale i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, da effettuarsi attraverso la valutazione del sistema di controllo

esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D. Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, là dove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

2.6 La rappresentanza dell'ente in giudizio



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

La recente sentenza della Corte di cassazione n. 13002/2024 stabilisce che *“in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell’ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.”*

In applicazione di tale principio, EMG ITALY S.P.A. ha previsto regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto d’interessi del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire la Società di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i propri interessi. Pertanto, per ovviare alla eventuale incompatibilità, la nomina del difensore dell’ente è delegata:

- in via principale all’Amministratore Delegato, nel caso in cui sia indagato o imputato il Presidente del CDA;
- in via subordinata ad altro membro del CdA, nel caso in cui le indagini riguardino altresì l’Amministratore Delegato.

Tale presidio è attuato in conformità a quanto definito dalle Sezioni Unite, *“il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante. Il divieto di rappresentanza stabilito dall’art. 39 è, dunque, assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo; d’altra parte, tale diritto risulterebbe del tutto compromesso se l’ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale. Per questa ragione l’esistenza del “conflitto” è presunta iuris et de iure e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto, con l’ulteriore conseguenza che non vi è alcun onere motivazionale sul punto da parte del giudice: il divieto scatta in presenza della situazione*



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

contemplata dalla norma, cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, sicché il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto, senza che sia richiesta una verifica circa un'effettiva situazione di incompatibilità" (Sezioni Unite, Gabrielloni n. 33041 del 28/05/2015).

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI EMG ITALY S.P.A.

3.1 La Società EMG ITALY S.P.A. e gli obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

EMG (Euro Media Group) ITALY S.P.A. (C.F. / P.IVA 03698400961), con sede legale in Cologno Monzese (MI) via Francesco Ingegnoli 32/38, CAP 20093, è una società che ha per oggetto le seguenti attività:

- Codice 59.11 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (importanza primaria);
- Codice 59.12 – Attività di post-produzione cinematografica di video e di programmi televisivi (importanza secondaria)
- Codice 60.2 – Programmazione e trasmissioni televisive (importanza secondaria)

EMG ITALY S.P.A., nella sua attuale organizzazione, fa parte di EURO MEDIA GROUP, leader globale per la fornitura di mezzi, strutture e servizi per il mercato televisivo con particolare riferimento ai grandi eventi sportivi.

Per quanto riguarda, invece, l'organigramma e le funzioni si rimanda alla documentazione tenuta costantemente aggiornata.

Coerentemente con la sua attività, pertanto, la Società si è dotata di un sistema di controllo interno conforme a quanto previsto nelle rilevanti disposizioni di legge e regolamentari.



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione – e alla successiva attività di periodico aggiornamento – di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto che fosse sempre aggiornato alla normativa vigente, alla giurisprudenza, alle *best practices* relative alla sua realtà aziendale.

A tal fine, la Società ha svolto una completa attività preliminare di aggiornamento dell'analisi dei rischi con il supporto di consulenti legali in questo settore specializzati e, tramite il Consiglio di Amministrazione, ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

La Società ha nominato inoltre un Organismo di Vigilanza cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tutte le operazioni rientranti nelle Aree a Rischio devono pertanto essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e alle regole contenute nel presente Modello.

3.2 Il sistema organizzativo in linea generale e la funzione del Modello

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e flussi informativi, nonché di attività di controllo, volte a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto.

In linea generale, il sistema organizzativo di EMG ITALY S.P.A. si attiene ai requisiti essenziali di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, rappresentanza, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Anche a supporto di quanto indicato nel presente Modello, EMG ITALY S.P.A. si è dotata di strumenti organizzativi (*policy*, procedure, codice etico) improntati ai requisiti di cui sopra.

A tal riguardo, gli strumenti organizzativi già adottati e quelli eventualmente ancora da adottare, così come i principi comportamentali indicati nel presente Modello si

caratterizzano, ove ritenuto opportuno e necessario in ragione della complessità del processo e dell'articolazione aziendale, per:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo avvia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- documentabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

Per ciò che concerne specificamente il presente Modello, una volta individuate le Aree a Rischio della Società (vale a dire le aree di attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati), con la preliminare attività di analisi dei rischi aziendali, lo stesso si propone come finalità quelle di:

- *sensibilizzare gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti ed i Collaboratori Esterni e diffondere a tutti i livelli della Società le regole comportamentali e le procedure istituite;*
- *determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;*
- *ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne interesse o vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;*
- *consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.*

3.3 La metodologia adottata per la costruzione del Modello



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

EMG ITALY S.P.A, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato all'aggiornamento del proprio Modello e, quindi, alla predisposizione del presente documento, conferendo specifico mandato a consulenti esterni.

Gli elementi fondamentali sviluppati da EMG ITALY S.P.A nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto (attività che pertanto dovranno essere sottoposte a monitoraggio periodico);
- un insieme di procedure e policy aziendali che presidia tutte le attività aziendali, ivi incluse in particolare ai fini del presente Modello quelle attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, e attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello;
- la previsione di principi di comportamento e di controllo declinati per processo strumentale/funzionale diretti a regolare le decisioni di EMG ITALY S.P.A. declinati nelle Sezioni della "Parte Speciale" del presente Modello.

3.4 Codice Etico



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

EMG ITALY S.P.A., sensibile all'esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, ha adottato il proprio Codice Etico di Comportamento (di seguito, alternativamente il "Codice" o il "Codice Etico").

Il Codice sancisce una serie di principi, valori e norme di comportamento da applicare nella gestione aziendale che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti commerciali.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001.

Il Codice di EMG ITALY S.P.A. afferma, comunque, principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo, dunque, un elemento ad esso complementare.

3.5 Percorso Metodologico di Definizione del Modello: mappatura delle attività a rischio-reato-processi strumentali e presidi

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad un'analisi approfondita delle stesse. Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa rappresentata nell'organigramma aziendale che individua le Direzioni/Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali. Detto documento è custodito presso la segreteria amministrativa, ed è disponibile per relativa consultazione sulla intranet aziendale.



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

EMG ITALY S.P.A. ha, successivamente, analizzato le proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali (i.e. Responsabili di Direzione/Funzione) che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

Come anticipato, i risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in un documento descrittivo che forma parte integrante del Modello, denominata "Mappatura delle attività a rischio-reato", che illustra in dettaglio i profili di rischio di EMG ITALY S.P.A. relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001.

In particolare, in detta Mappatura delle attività a rischio-reato sono dettagliate le aree di attività a rischio, le attività aziendali a rischio di commissione dei reati (c.d. "attività sensibili"), le Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte, le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 e ritenute rilevanti nell'ambito della realtà aziendale della Società e associabili alle attività sensibili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi.

3.5.1 Aree di attività a rischio-reato e fattispecie rilevanti

È stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nelle aree di attività aziendale elencate in ciascuna parte speciale del presente Modello per ogni processo aziendale e che vengono riportate come indicate nella Mappatura delle attività a rischio-reato.

Nello specifico, EMG ITALY S.P.A. ha adottato le Parti Speciali relative ai Reati per cui sono state rilevate Aree a Rischio e Attività a Rischio e, precisamente:

- Reati commessi nei rapporti con la P.A.;
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati societari (tra cui rientrano anche i reati di corruzione tra privati);



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

- Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati Ambientali;
- Reati tributari;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Contrabbando;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica dei singoli Reati sopra elencati.

3.5.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è composto da una "Parte Generale" e da "Parti Speciali" riferite alle singole categorie di reato rispetto alle quali, per EMG ITALY S.P.A., sussiste un rischio astrattamente teorico di incorrere nella commissione del reato.

I processi aziendali, analizzati singolarmente nella Mappatura delle attività a rischio-reato, sono individuati nei seguenti:

A. Rapporti con la pubblica amministrazione

-
- B. Processo Acquisti
 - C. Commerciale
 - D. Gestione del personale
 - E. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 - F. Gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e della fiscalità
 - G. Gestione dati e sistemi informativi
 - H. Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni
 - I. Gestione degli adempimenti in materia ambientale
 - L. Gestione dei contenuti multimediali
 - M. Gestione dei rapporti infragruppo

Le singole Parti Speciali hanno la funzione di:

- a) dettagliare i principi procedurali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle diverse aree aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle specifiche Attività a Rischio relative a ciascuna categoria di Reato.

3.5.3 Modifiche ed integrazioni del Modello

Le modifiche ed integrazioni del Modello sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV anche sulla base delle indicazioni provenienti dai responsabili delle singole funzioni.



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione della Società, gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti e Collaboratori devono rispettare le regole di comportamento previste dal presente Modello e quelle indicate sia nella Parte Generale che nelle singole Parti Speciali.

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti devono in primo luogo conoscere e rispettare:

1. lo Statuto della Società;
2. il Codice Etico di EMG ITALY S.P.A.;
3. ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno e di reporting adottato dalla Società (es. *policies* aziendali, procedure, flussi informativi, ecc.).

Le regole, le *policies*, le procedure ed i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, poiché fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a conoscere e rispettare.

Tali regole, *policies*, procedure e principi qualora abbiano un'attinenza diretta o anche indiretta con la disciplina delle Attività a Rischio (o siano in qualsiasi modo collegati alle Aree a Rischio) si intendono qui richiamati a far parte del Modello della Società. Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti devono essere periodicamente aggiornati sulle procedure operative adottate per la prevenzione dei Reati, così come ai Collaboratori Esterni e controparti della Società dovrà essere resa nota l'adozione del Modello nella sua versione sempre aggiornata i cui principi, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno essere rispettati quali obblighi contrattuali.

4.2 Il sistema delle deleghe e delle procure

4.2.1 Principi generali

La struttura organizzativa di EMG ITALY S.P.A. deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali.

L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio di poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

La Società può essere impegnata verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega o procura scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

In considerazione di quanto sopra indicato, in EMG ITALY S.P.A. devono trovare puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione e segregazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

4.2.2. Requisiti essenziali

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;

- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura è conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato. In nessun caso potrà essere conferito un mandato generico a compiere qualsiasi atto nell'interesse del conferente la procura;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- obbligatorietà della doppia firma: nessuna procura può conferire un potere di impegnare verso terzi la società attraverso una firma singola.

Peraltro, il D.lgs. 81/08 ("Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro") ha recepito l'orientamento giurisprudenziale dominante in tema di efficacia della delega di funzioni.

Nello specifico, l'art. 16 del suddetto Decreto Legislativo ha previsto:

"1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 (così modificato dal D. Lgs. 106/09, c.d. “Decreto correttivo al Testo Unico sulla sicurezza”).

4.2.3 Conferimento, gestione, verifica

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, dal punto di vista dell'organizzazione dell'organo amministrativo di vertice al momento della delega, la migliore flessibilità operativa.

Le deleghe e le procure, sono comunicate mediante lettere di incarico redatte su carta intestata della Società, puntualmente protocollate, oltre che firmate “per accettazione” dal destinatario.

Le procure con rilevanza esterna sono poi registrate presso il competente Ufficio Registro delle Imprese.

Sono attuati singoli aggiornamenti immediatamente nell'ipotesi di variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto.

Le deleghe, le procure e le eventuali modificazioni apportate alle stesse, sono comunicate e messe a disposizione dell'OdV, il quale verifica, periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA



MOG 231

PARTE GENERALE

Rev. di settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) del Decreto, condizione indispensabile per il buon funzionamento del Modello adottato è l'attribuzione ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, EMG ITALY S.P.A. ha deciso di attribuire tale compito ad un organismo collegiale costituito da tre professionisti (un membro interno e due membri esterni).

L'OdV resta in carica per un periodo di tre anni dalla nomina ed è rinnovabile.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato per giusta causa. A tal proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza e la cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Nell'esercizio delle sue funzioni ogni componente dell'OdV non deve trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale.

In tale ipotesi è tenuto ad informare immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina di un nuovo componente da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente dell'OdV deve possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

Ogni componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

L'Organo Amministrativo della Società, pertanto, nella scelta del membro dell'Organismo di Vigilanza deve valutare i seguenti elementi:

A) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV si riporti, nello svolgimento delle sue funzioni, all'organo amministrativo. In sede di nomina dell'OdV, la sua autonomia è assicurata tra l'altro dall'obbligo della dotazione annua di adeguate risorse finanziarie delle quali l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, ecc.). L'indipendenza, infine, presuppone che l'Organismo di Vigilanza inteso nel suo complesso non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società né in attività di tipo operativo che ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

B) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice civile, ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);
 - a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);
 - per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/01; coloro nei cui confronti siano state

applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* TUF (D. Lgs n. 58/1998).

- C)** Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio.

È necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti in possesso di professionalità adeguate in materia legale, sistemi di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in specifiche materie.

In particolare, l'OdV, nel suo complesso deve essere in possesso di adeguate competenze specialistiche quali:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, curandone l'aggiornamento.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

A tal riguardo:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale; l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni di EMG ITALY S.P.A. – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello;
- l'OdV si può avvalere – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero, come sopra indicato, di consulenti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, prima dell'insediamento dell'OdV e, successivamente a tale insediamento, tramite valutazioni periodiche, la sussistenza dei menzionati requisiti professionali e personali in capo al suo componente.

A tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti adeguate informazioni in merito alla presenza dei requisiti sopra indicati, anche allegando il *curriculum vitae* al relativo verbale.

5.2 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;

- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni Aziendali a Rischio (il/i “Responsabile/i Interno/i”); per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti l’ODV, potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione (con periodicità non superiore a un anno) circa lo stato di attuazione e l’operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l’organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all’applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l’aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree a Rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Aree a Rischio come individuate nel presente Modello;
- segnalare all’organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società;

- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; o modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico. Tutte le attività poste in essere dall'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società. Per tutto ciò che attiene al funzionamento dell'OdV si fa rinvio al Regolamento dal medesimo organo approvato.

5.3 Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività svolta mediante:

- relazioni annuali;
- ogni volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

Le suddette relazioni dovranno contenere, oltre al resoconto dell'attività svolta, anche l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e gli interventi correttivi e migliorativi pianificati, nonché il loro stato di realizzazione. L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta fare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello.

Di ogni adunanza dell'OdV con il Consiglio di Amministrazione dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato e concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practices*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc*;
- informativa periodica.

5.4.1 Flussi informativi *ad hoc*

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da Esponenti Aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e – fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.4.4. in tema di *Whistleblowing* – possono consistere in:

- A. Notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;

- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i report e le relazioni dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali incidenti o accadimenti nell'ambito delle attività delle Unità Produttive che possano comportare un rischio ambientale.

B. Informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello.

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi (rilevanti ai sensi del Decreto);
- comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;
- variazioni o carenze delle procedure nell'ambito delle Aree Sensibili;
- mancato rispetto delle procedure aziendali nell'ambito delle Aree Sensibili;
- variazioni o carenze nella struttura aziendale;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di reati.

Le segnalazioni devono essere eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

a) i Dipendenti informeranno il superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle al Responsabile Interno e quest'ultimo procederà a informare senza indugio l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV (direttamente da parte del Responsabile Interno) o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV. L'OdV potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime ma solo a condizione che siano sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili e fondate a suo insindacabile giudizio;

b) i Consulenti, i Fornitori, i Lavoratori a chiamata e i *Partners*, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di EMG ITALY S.P.A. effettuano la segnalazione direttamente all'OdV. Di tale circostanza è data idonea informativa nell'ambito di apposite clausole contrattuali. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta. Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata istituita una casella e-mail dell'Organismo di Vigilanza al fine di garantire l'autonomia e indipendenza dello stesso: odv.it@emglive.com.

Oltre alle notizie sopra indicate – che riguardano fatti od eventi di carattere eccezionale – dovranno altresì essere immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni rilevanti concernenti le seguenti attività ricorrenti:

- le modifiche che intervengano all'articolazione dei poteri e al sistema delle deleghe (e procure) adottato dalla Società;
- eventuali trasferimenti finanziari che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale

(con indicazione di eventuali assenze ingiustificate), all'esito di ogni evento formativo;

- eventuali verbali di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo e ogni altro documento rilevante in materia ambientale; in particolare, dovrà essere data immediata informativa all'OdV in merito all'inizio dell'ispezione e del verbale conclusivo rilasciato dall'autorità competente all'esito della verifica;
- le procedure poste a presidio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (in occasione della loro emissione), gli aggiornamenti delle stesse, eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa e sui protocolli di EMG ITALY S.P.A. riguardanti tale materia, nonché i documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Registro degli infortuni, il Piano di emergenza, i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, alle analisi ambientali e ai sopralluoghi negli Uffici); sarà a tal riguardo indicato all'OdV anche il riferimento della funzione aziendale che provvederà alla conservazione di tali atti e/o documenti;
- le notizie relative agli eventuali infortuni verificatisi nella Società nonché ai c.d. "quasi infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

5.4.2 Informativa periodica

I Responsabili Interni informano periodicamente l'Organismo di Vigilanza secondo i flussi informativi e la periodicità specificamente disciplinati all'interno di ciascuna Parte Speciale del presente Modello.

All'interno di ogni Report Periodico previsto nell'ambito delle singole Parti Speciali sono riportati tutti i flussi *ad hoc* che sono stati oggetto di Scheda di Evidenza nel periodo di riferimento.

5.4.3 Segnalazioni all'OdV da parte dei responsabili delle Aree a Rischio

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare l'OdV in merito ad ogni atto, comportamento od evento di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbero determinare una violazione del Modello o, che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Le operazioni a rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto devono essere portate a conoscenza dell'OdV dai Responsabili Interni.

I Responsabili Interni nell'ambito delle Aree a Rischio individuate hanno il compito di far compilare le Schede di Evidenza ed i Report ai loro sottoposti e di trasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne cura l'archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che può pianificare periodicamente con i vari Responsabili Interni.

5.4.4 Whistleblowing

Come previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha introdotto nella disciplina di cui al Decreto 231/2001 l'istituto del cosiddetto "whistleblowing" (art. 6, commi 2-bis e ss., D.lgs. n. 231/2001).

La disciplina in materia di "whistleblowing" è stata oggetto di consistenti modifiche ad opera del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il quale ha introdotto significative novità. La normativa si applica ad Enti che nell'ultimo anno hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Inoltre, ad Enti che, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B (servizi, prodotto e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) e II (commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi) dell'allegato al D. Lgs. n.



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

24/2023. Infine, ad enti che, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, hanno adottato un MOG 231.

Il D.lgs. n. 24/2023 ha altresì modificato l'art. 6 D.lgs. n. 231/2001, richiedendo che "I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

EMG ITALY S.P.A., conformemente a quanto prescritto dal D.lgs. n. 24/2023 e dalle Linee guida pubblicate dall'ANAC, ha istituito un canale interno di segnalazione, idoneo a garantire la riservatezza richiesta dalla normativa in materia, la cui gestione è affidata all'OdV. Ha, inoltre, provveduto a disciplinare il meccanismo di presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e delle violazioni del presente Modello, del Codice etico, e delle procedure connesse all'interno del Protocollo di gestione del sistema di segnalazione, allegato al presente Modello, cui si rimanda integralmente.

5.4.5 Compiti dell'OdV in merito ai flussi informativi

L'OdV potrà effettuare ulteriori controlli su quanto trasmesso tramite i flussi informativi dei quali verrà data evidenza scritta.

L'Organismo di Vigilanza cura l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza e dei Report Periodici da parte dei Responsabili Interni delle Aree a Rischio.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico. L'OdV potrà in ogni caso chiedere a ciascun Responsabile Interno di venire costantemente aggiornato in merito a tematiche e/o eventi specifici sulla base delle proprie esigenze di controllo.

5.5 Obblighi di riservatezza

Il componente dell'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

Il componente dell'OdV si astiene altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, le segnalazioni Whistleblowing verranno gestite in modo tale da garantire la riservatezza richiesta dalla normativa, nonché la tutela contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

6. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

6.1 La diffusione dei contenuti del Modello

Il Modello o un suo estratto - aggiornato ed integrato - è:

- reso disponibile sul sito internet di EMG ITALY S.P.A
- conservato in formato cartaceo presso la sede legale ed operativa di EMG ITALY S.P.A

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate:

- per i neoassunti;
- per i nuovi professionisti o consulenti esterni.

In fase di prima adozione del Modello è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, la formazione obbligatoria di tutti i destinatari dello stesso mediante sessioni mirate per assicurare una loro adeguata conoscenza, comprensione e applicazione.

6.2 L'attività di formazione



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

Successivamente all'adozione, la formazione sui contenuti e gli aggiornamenti del Modello è attuata semestralmente ad opera dell'Organismo di Vigilanza che redige annualmente un piano annuale di formazione relativo, tra l'altro a:

- sessioni per i neoassunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;
- sessioni specifiche per ruolo, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza.

6.3 Informativa a Collaboratori Esterni

All'atto della sottoscrizione del contratto con terze parti verrà fornita ai Collaboratori Esterni apposita informativa in merito al Modello adottato dalla Società.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello: esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dall'instaurazione, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente



MOG 231

PARTE GENERALE

Rev. di settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei reati.

In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di Whistleblowing e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, come stabilito dal relativo Protocollo.

7.2 Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni applicabili ai dipendenti, che siano quadri o impiegati, conformemente con la tipologia di sanzioni previste dal CCNL di riferimento, sono le seguenti:

1) rimprovero verbale o scritto: si applica al lavoratore che viola le prescrizioni previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure richiamate, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, etc.) o che adotta, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

2) multa non superiore a 4 ore di retribuzione: si applica al lavoratore che viola più volte le prescrizioni di cui al Modello o che adotta, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

3) sospensione dal servizio e dalla retribuzione o trasferimento per punizione: si applica al lavoratore che, nel violare le prescrizioni del Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compie atti contrari all'interesse di EMG ITALY S.P.A;

4) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto: si applica al lavoratore che adotta, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto;

5) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto: si applica al lavoratore che adotta nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto ovvero al lavoratore che viola, in qualsivoglia modo, le misure a tutela del segnalante, o che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. Se, nell'ambito dell'attività di vigilanza emergono violazioni del Modello e delle regole ivi contenute, l'OdV ha il compito di attivare la funzione aziendale preposta cui fa capo il potere sanzionatorio/disciplinare, il quale trasmette i risultati delle indagini svolte agli organi a cui deve riferire ai sensi e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 5.3.

Tali violazioni e procedimenti disciplinari sono oggetto del report periodico dell'OdV al Consiglio di Amministrazione.

8. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

8.1 Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, l'OdV ne informerà prontamente gli altri soci.



MOG 231

Rev. di settembre 2024

PARTE GENERALE

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, il Presidente del Consiglio di Amministrazione condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società, di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

8.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

9. VERIFICHE PERIODICHE

In base a quanto disposto al paragrafo 5.3, l'Organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale una relazione per l'organo amministrativo.

L'OdV può effettuare verifiche e controlli sia precedentemente programmati che a sorpresa.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle singole funzioni aziendali (ovvero di consulenti esterni) a seconda del settore di operatività di volta in volta sottoposto a controllo, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

Nel corso delle suddette verifiche ed ispezioni, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Con riguardo all'oggetto delle verifiche, le stesse potranno distinguersi in:



MOG 231

PARTE GENERALE

Rev. di settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
12/09/2024

-
- a) verifiche sugli atti: periodicamente si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree Aziendali a Rischio;
 - b) verifiche sulle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello e delle procedure dallo stesso richiamate con le modalità stabilite dall'OdV, nonché il grado di consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione (in concomitanza con una delle relazioni quadrimestrali predisposte dall'OdV) che evidenzii le possibili carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

Ogni successiva modifica o integrazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello, dei poteri di firma, del Sistema Disciplinare e del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza avverrà mediante decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza.



MOG 231

**ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001**

Aggiornato a settembre 2024

**Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024**

EMG ITALY S.P.A.

**ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001**



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Di seguito si riporta l'elenco dei reati considerati dal D.lgs. n. 231/2001 reati c.d. presupposto, cioè i titoli di reato in presenza dei quali può sorgere in capo all'ente una responsabilità, qualora essi siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, anche non esclusivo, e sia possibile attribuire all'ente medesimo un rimprovero di colpevolezza (c.d. colpa di organizzazione).

Art. 24 D.lgs. n. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture (articolo modificato dal d.l. n. 105/2023)

▪ **Art. 316-bis c.p.: Malversazioni di erogazioni pubbliche**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

▪ **Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente al reato di cui all'art. 316bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga successivamente fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento delle stesse. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione e dunque non si concreti in "artifici" o "raggiri" ma in una mera condotta omissiva o semplice mendacio.

▪ **Art. 353 c.p.: Turbata libertà degli incanti**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, con violenza o minaccia, o con doni,



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisca o si turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero se ne allontanino gli offerenti. La pena è aumentata qualora chi pone in essere tali azioni illecite sia persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette. Le stesse pene, ridotte alla metà, si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse della pubblica amministrazione al libero e ordinario svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private; vi è poi chi sostiene che la fattispecie tutela altresì la libera concorrenza.

Si tratta di un reato a forma libera, potendo essere realizzato mediante qualunque mezzo fraudolento, concretamente idoneo a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

La fattispecie si configura, qualora ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dal risultato della gara, essendo sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento, sempre che ne sia già stato pubblicato il bando.

▪ **Art. 353-bis c.p.: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie si realizza quando, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

La norma punisce, quindi, le condotte finalizzate al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

▪ **Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture**

Il recepimento della cosiddetta Direttiva P.I.F. (2017/1371) sulla base della legge di delegazione europea 2018 ha portato all'inserimento nell'articolo 24 del decreto legislativo 231/2001 del delitto di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.). Tale reato si configura nei confronti di chiunque commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355, il quale fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Il delitto è ravvisabile non soltanto



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 Codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 Codice civile); infatti vengono punite tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri e le autorità giudiziarie).

▪ **Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa oppure si trasmetta all'amministrazione finanziaria documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto o si inviino ad enti previdenziali o amministrazioni locali delle comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi altro vantaggio o agevolazione per la Società.

▪ **Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche attraverso artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere erogazioni pubbliche.

▪ **Art. 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, a danno allo Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. L'interferenza può realizzarsi in diverse forme: in fase di raccolta ed inserimento di dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutte queste ipotesi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

indebita arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il reato di cui all'art. 640 ter c.p. è punibile a querela di parte.

▪ **Art. 2 Legge n. 898/1986:**

Tale fattispecie si configura quando, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, si conseguano indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (comma 1), nonché quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi e le erogazioni poste a totale carico delle finanze nazionali sulla base delle normative comunitarie.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice penale, nonché di cui all'art. 2 della Legge n. 898/1986 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2019)

▪ **Art. 491-bis c.p.: Falsità in documenti informatici**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di Falsità in Documenti Informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche al fine di alterare un documento pubblico.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva.

▪ **Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

In ogni caso, l'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati.

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso.

▪ **Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi o consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

scopo. Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

▪ **Art. 617-quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

▪ **Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- **Art. 629, comma 3, c.p. – Estorsione informatica (articolo introdotto dalla L. 28 giugno 2024, n. 90)**

Tale fattispecie di reato è integrata allorché, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. ovvero con minaccia di compiere una di tali condotte, si costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 628 c.p. nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

La norma punisce l'estorsione commessa attraverso le condotte, anche solo minacciate, di accesso abusivo a sistema informatico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Potrebbe sussistere una finalità di vantaggio concorrente dell'ente, ad esempio, quando la condotta sia posta in essere nei confronti di un *competitor* nei cui sistemi informatici una figura aziendale riesce ad accedere.

L'accertamento della responsabilità per tale fattispecie di reato può comportare a carico dell'ente l'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

- **Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Tale fattispecie di reato si realizza allorché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Se il fatto è commesso con violenza alla persona, con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

▪ **Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Tale reato si realizza quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Inoltre, perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

▪ **Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

La fattispecie si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

- **Art. 635-quater.1 c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo introdotto dalla L. 28 giugno 2024, n. 90)**

Il reato si configura qualora un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, di cui all'art. 635-ter c.p., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero quando l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità appena descritte.

- **Art. 640-quinquies c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

▪ **Art. 1, comma 11, d.l. n. 105/2019**

Tale fattispecie di reato si realizza quando, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui all'art 1, comma 2, lettere b) d.l. n. 105/2019, o all'art. 1, comma 6, lettera a) d.l. n. 105/2019, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), si forniscono informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) o si omettono di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-quater e 635-quater.1 c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Per quanto concerne la realizzazione dei delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies c.p. e dei delitti di cui all'art. 1, comma 11, d.l. n. 105/2019 si applicano all'Ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nei casi di condanna per i delitti di cui sopra si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9.

Art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009)

▪ **Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale. Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali: 1) stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; 2) indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se gli associati compiono un solo reato. Lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica); 3) esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico. In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi". Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

▪ **Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

L'art. 416bis c.p. punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Entrambi i reati sopra descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: - sia commesso in più di uno Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

▪ **Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso**

Questa fattispecie si realizza nel caso di accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o mediante le modalità di cui all'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. La stessa pena si applica in caso di promessa, diretta o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui sopra.

▪ **Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione**

La fattispecie punisce il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. La pena è aumentata se dal sequestro deriva comunque la morte, anche quale conseguenza non voluta dall'agente, della persona sequestrata.

▪ **Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.:**

Si tratta dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

▪ **Art. 74 DPR n. 309/1990: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

La disposizione punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza, finanzia o comunque partecipa a un'associazione costituita allo scopo di commettere delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 70 DPR n. 309/1990.

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 416, co. 6, 416-bis c.p., art. 416-ter e 630 c.p. si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 416 c.p. ad esclusione del co. 6, e dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) si applica la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote.

Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 24 ter D.lgs. 231/2001, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, co. 3.

Art. 25 D.lgs. n. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

I reati di cui al presente articolo sono inseriti nel Titolo II, dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo I, dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Questi, invero, sono detti reati propri in quanto vengono realizzati da un soggetto - anche detto "intraeus" - che è in possesso di una particolare qualifica, ossia quella di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 117 c.p., il soggetto "extraneus" - ossia privo della qualifica indicata - può concorrere con "l'intraeus" alla realizzazione dei delitti in esame, venendosi in tal caso a modificare il titolo del reato per il primo.

In particolare, l'art. 117 c.p. prevede che, se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato.

▪ **Art. 314 c.p. – Peculato**

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di trarne profitto, si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui di cui ha la disponibilità per ragioni del proprio ufficio.

Si applica all'Ente una sanzione qualora in relazione alla commissione del presente delitto, si offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il decreto attuativo rilevante ai fini della responsabilità dell'ente esclude il cosiddetto peculato d'uso, cioè nel caso in cui il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

restituita.

▪ **Art. 314-bis – Indebita destinazione di denaro o cose mobili**

Il reato è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

▪ **Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione. Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione, quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione. Il reato di cui all'art. 316 c.p. si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versò, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice (cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Si applica all'Ente una sanzione qualora in relazione alla commissione del presente delitto, si offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

▪ **Art. 317 c.p. – Concussione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Tale fattispecie di reato, in considerazione della qualifica soggettiva richiesta dalla norma, per quanto concerne il soggetto agente, di pubblico ufficiale o incaricato di un



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

pubblico servizio, non risulta astrattamente configurabile da parte di nessun esponente aziendale. Tuttavia, potrebbe diventare rilevante anche per altre società o enti collettivi sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario. In altri termini l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario a realizzare la condotta.

▪ **Artt. 318 e 319 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Si sottolinea infine come l'oggetto della promessa possa consistere sia in una somma di danaro corrisposta al pubblico ufficiale, anche indirettamente o per interposta persona, sia in qualsiasi altra utilità anche di carattere non patrimoniale a favore del pubblico ufficiale o di soggetti a lui collegati. La pena prevista per tale reato è stata inasprita dalla Legge Anticorruzione n. 3/2019 (cd. Spazzacorrotti).

▪ **Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti**

Tale ipotesi si configura nel caso in cui il reato di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

▪ **Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

▪ **Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

▪ **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

▪ **Art 321 c.p. – Pene per il corruttore**

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'art. 319ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra pubblica utilità.

▪ **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

▪ **Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Sulla base del richiamo all'art. 322bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato previste dagli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo: 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5bis ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1. alle persone indicate nel primo comma dell'articolo; 2. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Il Decreto Legislativo n. 75/2020, attuativo della direttiva P.I.F., è intervenuto altresì sulla disciplina avente ad oggetto le fattispecie di cui all'art. 322 bis c.p., in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, nonché sul reato di truffa ex art. 640 c.p., prevedendo un'estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell'Unione Europea.

- **Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite (articolo modificato dalla Legge Nordio n. 114/2024)**

Il reato riformulato riconosce la responsabilità nei confronti di chiunque, fuori dei casi



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter, nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 318, 321, 322, 346 bis c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314 co. 1 e 316.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 319, 319 ter co. 1, 321, 322 co. 2 e 4 c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25 bis D.lgs. n. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valore di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

▪ **Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

La fattispecie di reato punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta quando le condotte di cui sopra hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

▪ **Art. 454 c.p. – Alterazione di monete**

La fattispecie punisce chiunque altera monete della qualità di cui all'articolo 453 c.p. scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 dell'articolo precedente.

▪ **Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

La fattispecie punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

▪ **Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

Tale fattispecie punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

▪ **Art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

Tale fattispecie di reato riguarda la contraffazione o alterazione di valori di bollo e l'introduzione nel territorio dello Stato, o l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

▪ **Art. 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

La fattispecie punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

▪ **Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

La fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La stessa pena si applica se le medesime condotte hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

▪ **Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

La fattispecie punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. La pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

▪ **Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

La fattispecie punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 a chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

▪ **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

La fattispecie punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i medesimi prodotti.

Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-bis D.lgs. 231/2001, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni:

- a) Per il delitto di cui all'art. 453 c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- b) Per il delitto di cui all'art. 454, 460 e 461 c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- c) Per il delitto di cui all'art. 455 c.p. si applicano le sanzioni stabilite dalla lettera a) in relazione all'art. 453 c.p. e dalla lettera b) in relazione all'art. 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà.
- d) Per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, c.p. si applicano all'Ente le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote.
- e) Per il delitto di cui all'art. 459, si applicano all'Ente le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d), ridotte di un terzo
- f) Per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, c.p. si applica la sanzione



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) Per i delitti di cui agli artt. 473 e 473 c.p. si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

In relazione ai delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 c.p. si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 bis. 1 D.lgs. n. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

▪ **Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Il reato si configura quando taluno utilizza violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

▪ **Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

L'ipotesi di reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

▪ **Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali**

L'ipotesi di reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme di legge interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

▪ **Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio**

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza negli scambi commerciali ove il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine.

▪ **Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

La fattispecie punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

▪ **Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

La fattispecie punisce chiunque detiene per la vendita¹, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

¹Fattispecie così modificata dalla L. 206/2023 tale da non riguardare esclusivamente gli operatori economici che acquistano o vendono merce con segni mendaci, ma tutti coloro che, consapevolmente, movimentano i beni. La Corte di cassazione fa rientrare non solo esportatori e importatori, ma anche trasportatori, intermediari e coloro che consapevolmente detengono prodotti recanti segni mendaci all'interno di un magazzino.

▪ **Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

La fattispecie punisce con reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato è punibile a querela di parte.

La stessa pena si applica a chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra.

La norma richiede altresì che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

▪ **Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

La fattispecie punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. È punito altresì chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. La norma richiede altresì che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

In relazione agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

In ordine ai reati di cui agli artt. 513 bis e 514 si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2.

Art. 25 ter D.lgs. n. 231/2001 – Reati societari

▪ Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Il reato di false comunicazioni sociali viene integrato allorché, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

L'art. 2621bis c.c., "Fatti di lieve entità", prevede una pena minore se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote

▪ Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

Il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

A dette società sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Occorre precisare che tale disposizione si riferisce unicamente alle società quotate.

▪ **Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, la pena è aumentata e si procede a querela della persona offesa.

L'art. 29 del D. Lgs. 39/2010 (attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) disciplinava in maniera autonoma il reato di impedito controllo dell'attività di revisione legale, che in precedenza era inserito nell'ambito dell'art. 2625 c.c. accanto alle altre ipotesi di ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci e agli organi sociali. Dall'art. 2625 c.c. sono stati pertanto eliminati i riferimenti alle attività e alla società di revisione.

Si tratta di un reato proprio dei componenti dell'organo di amministrazione della società assoggettata a revisione legale, che si realizza in presenza di due modalità di condotta alternative, quali l'occultamento di documenti o il ricorso ad altri idonei artifici (quindi, mezzi truffaldini), che hanno l'effetto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di revisione. Soggetto passivo dell'impedito controllo ex art. 29 è, quindi, colui che esercita le funzioni di revisione legale.

Di conseguenza, stante il mancato coordinamento, si è ritenuto che l'impedito controllo del revisore non costituisca reato-presupposto della responsabilità 231.

La questione è ora assorbita dalla circostanza che il fatto non è più previsto dalla legge come reato: solo una disposizione ad hoc potrebbe consentire di configurare la responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

▪ **Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti**

La presente fattispecie si integra quando gli amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

▪ **Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.

▪ **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Occorre precisare che tale disposizione si riferisce unicamente alle società quotate.

▪ **Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

▪ **Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

L'ipotesi di reato si realizza quando l'amministratore o il componente del Consiglio di Gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'UE, viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, co. 1 c.c.

▪ **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale**



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

▪ **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

▪ **Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (i "Soggetti Corruttabili"), di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

▪ **Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

In seguito alla realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2635 c.c., all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

Nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis c.c. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2.

▪ **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

▪ **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per il delitto di aggioaggio, previsto dall'art. 2637 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote

▪ **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di pubblica vigilanza**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Agli stessi si applica la medesima pena allorché, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'UE.

Per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Inoltre, se in seguito alla commissione dei reati richiamati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

▪ **Art. 54 D.lgs. n. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Inoltre, il secondo comma prevede che in caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

Il certificato preliminare è previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 19/2023, in particolare, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

In relazione a tale reato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. Inoltre, il comma 2 dell'art. 25-ter stabilisce che, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria venga aumentata di un ulteriore terzo.

In relazione al delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, in relazione ai fatti di lieve entità previsti dall'articolo 2621-bis del Codice civile, invece, si applica la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

In ordine ai delitti di cui agli artt. 2625, 2632, 2626, 2628 c.c., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

Per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

In relazione ai delitti previsti dagli artt. 2629, 2633, 2636 del Codice civile, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 c.c., e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis c.c., è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In ordine ai delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, co. 1 e 2 c.c., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

In caso di delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma di cui all'art. 2635 c.c., la sanzione pecuniaria è da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del c.c., la sanzione pecuniaria è da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

In ordine al delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Infine, se in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”. La nuova normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il congelamento dei fondi e delle



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.Lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "congelamento di risorse economiche" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Inoltre, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 quater.1 D.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La disposizione sanziona la commissione del reato di "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", previsto dall'art. 583-bis c.p., ai sensi del quale si intendono come pratiche di mutilazione la

Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale

- **Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

L'ipotesi di reato si integra quando un soggetto esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero quando riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazione



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

▪ **Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile**

La fattispecie punisce chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

La fattispecie punisce, inoltre, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

▪ **Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile**

La fattispecie punisce chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico (n. 1); chiunque recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (n. 2); nonché chi fa commercio del medesimo materiale pornografico comma 2).

Il terzo comma punisce chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Il quarto comma punisce chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.

▪ **Art. 600-quater c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico**

La fattispecie punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Il terzo comma punisce, inoltre, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

▪ **Art. 601 c.p. – Tratta di persone**

La fattispecie punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero realizza le stesse condotte su una più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

▪ **Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi**

L'ipotesi di reato si integra quando un soggetto, fuori dai casi indicati dall'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 600.

▪ **Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

In generale l'ipotesi di reato di cui all'art. 603-bis c.p., il c.d. "Reato di Caporalato", si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

L'articolo prevede aggravanti qualora i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia.

Il terzo comma definisce alcune condizioni che sono considerate indice di sfruttamento: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano un aumento della pena:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

▪ **Art. 609 undecies c.p. – Adescamento di minorenni**

La fattispecie punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p., adesci un minore di anni sedici.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603-bis c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, e 600-ter, primo e secondo comma, c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, nonché per il delitto di cui all'art. 609-undecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. 231/2001.

Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato

▪ Art. 184 D.lgs. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate

La fattispecie punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui sopra.

La pena può essere aumentata quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Si precisa che il reato di abuso di informazioni privilegiate appare configurabile ogniqualvolta uno dei soggetti indicati dalla norma sfrutti le informazioni di cui sia venuto in possesso, al fine di porre in essere una delle condotte tipizzate dal Legislatore. Occorre peraltro rilevare come, nell'ambito di applicazione della norma, rifluiscono anche le negoziazioni compiute per interposta persona, come quelle poste in essere tramite fiduciari o quelle realizzate formalmente a beneficio dei congiunti dell'insider.

Quanto alla condotta di tipping di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, è opportuno sottolineare come il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate a terzi sia escluso quando avvenga nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio": secondo la dottrina, non rivestirebbe pertanto rilevanza penale, ad esempio, la divulgazione delle notizie effettuate nel corso delle trattative di acquisizione o di fusione intercorrenti tra società quotate in borsa; ovvero realizzata mediante comunicati alla stampa specializzata.

Per quanto concerne, invece, il tuyautage, di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, non sussistono deroghe di questo tipo.

In relazione alle condotte criminose poste in essere dagli azionisti, si ritiene comunemente che il reato possa essere integrato solo in quei casi in cui la partecipazione al capitale costituisca la causa del conseguimento dell'informazione privilegiata, posto che, ove ciò non avvenisse, l'azionista dovrebbe essere trattato alla stregua di qualsiasi altro investitore.

Per quanto concerne, invece, i cosiddetti temporary insiders, la norma sembra fare riferimento soprattutto ai consulenti ovvero ai membri di quegli organi che possano venire a conoscenza dell'informazione privilegiata proprio nell'esercizio della propria attività.

▪ **Art. 185 D.lgs. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate**



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena può essere aumentata quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

In relazione a tali reati si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se in seguito alla commissione di tali reati il prodotto o il profitto conseguito all'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

▪ **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aumentata.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

▪ **Art. 590, comma 3, c.p. – Lesioni personali colpose**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, D. Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria pari a mille quote, ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, del presente Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote, si applicano altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Infine, in ordine al delitto di cui all'art. 590, co. 3, c.p., commesso con violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta quote, ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo modificato dal D.lgs. n. 195/2021)

▪ **Art. 648 c.p. – Ricettazione**

Il reato si configura quando, fuori dai casi di concorso, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, o comunque si intromette nel farle acquistare ricevere od occultare.

Per “acquisto” si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza.

La pena prevista è aumentata se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata o estorsione aggravata o furto aggravato, ovvero se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale; ed è diminuita quanto il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzioni.

▪ **Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso, un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 195/2021, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive del reato possono provenire sia da un delitto non colposo sia da un delitto colposo.

Il secondo comma, introdotto dal d.lgs. 195/2021, rende applicabile la fattispecie anche ai casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un quid pluris rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

▪ **Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648bis c.p., nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato. La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio. Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire”. Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto. Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l’agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della sopra indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

▪ **Art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio**

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito nell’ordinamento con la L. n. 186/2014.

Il delitto è previsto dall’articolo 648-ter.1 c.p. e punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un reato anche colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 195/2021, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive del reato possono provenire sia da un delitto non colposo sia da un delitto colposo. Inoltre, ai sensi del secondo comma dell’art. 648-ter.1 c.p., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, è estesa l’applicabilità della fattispecie anche ai casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il *quid pluris* che caratterizza la fattispecie criminosa in esame è il soggetto agente, il quale è colui che commette altresì il reato presupposto. Si tratta, infatti, di reato proprio.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l’aver commesso tale reato con le modalità di cui all’art. 416bis c.p., concernente il reato di “Associazioni di tipo mafioso anche straniera” ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell’art. 648ter.1 c.p.;
- l’aver commesso tale reato nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituiscono invece circostanze attenuanti:

- se i beni o il denaro provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

- il fatto che il reo “si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto” (art. 648ter.1, comma 7, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi del comma 5 dell’art. 648ter.1 c.p., l’autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati “alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui sopra si applicano all’ente altresì, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (*articolo modificato dal d.l. 105/2023*)

▪ **Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Tale fattispecie è stata inserita dall’art. 4 del D. Lgs. n. 21/2018.

Il reato di Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti è previsto dall’art. 493-ter c.p. e punisce “Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti”. Inoltre, alla stessa pena soggiace chi, “al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.

In relazione a tale delitto si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

▪ **Art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

La presente disposizione è stata introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

“chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo”.

In relazione a tale delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

▪ **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica**

L'art. 640-ter c.p. punisce “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

Il secondo comma riguarda, invece, tra le altre, l'ipotesi in cui il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Quest'ultima circostanza è richiamata dalla lett. b) dell'articolo 25-octies.1 D.lgs. 231/2001, che prevede in relazione a tali ipotesi l'applicabilità all'ente della sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

▪ **Art. 512-bis c.p.: Trasferimento fraudolento di valori**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie punisce chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter.

Tale disposizione sanziona penalmente la condotta fraudolenta di trasferimento fittizio ad altri di denaro od altri beni, finalizzato ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando (es. applicazione della confisca) o ad agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

In relazione alla commissione di tale reato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applica all'ente la sanzione pecuniarie sino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; ovvero la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.

In relazione alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies.1 si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25novies D.lgs. n. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)

▪ **Art. 171, co. 1, lett. a-bis), e comma 3 L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero: (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Per firma elettronica, si intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1, co. 1, lett q), D.Lgs. 82/2005).

▪ **Art. 171-bis L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fini di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

▪ **Art. 171-ter L. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (modificato dalla L. n. 93/2023)**

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Nello specifico, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui a fini di lucro sia abusivamente duplicata, riprodotta, trasmessa o diffusa in pubblico con qualsiasi



MOG 231

**ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001**

Aggiornato a settembre 2024

**Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024**

procedimento, in tutto in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)); siano abusivamente riprodotte, trasmesse o diffuse in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)); le stesse duplicazioni o riproduzioni abusive siano introdotte nel territorio dello Stato, detenute per la vendita o la distribuzione, distribuite, poste in commercio, concesse in noleggio o comunque cedute a qualsiasi titolo, proiettate in pubblico, trasmesse a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmesse a mezzo della radio, fatte ascoltare in pubblico (lett. c)); vengano detenute per la vendita o la distribuzione, poste in commercio, vendute, noleggiate, cedute a qualsiasi titolo, proiettate in pubblico, trasmesse a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)); in assenza di accordo con il legittimo distributore, sia ritrasmeso o diffuso con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e)); si introducono nel territorio dello Stato, detengono per la vendita o la distribuzione, distribuiscono, vendono, concedono in noleggio, cedono a qualsiasi titolo, promuovono commercialmente, installano dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)); si fabbricano, importano distribuiscono, vendono, noleggiano, cedono a qualsiasi titolo, pubblicizzano per la vendita o il noleggio o detengono per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti ovvero si prestano servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle misure (lett. f-bis)); abusivamente si rimuovono o alternano le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero si distribuiscono, importano a fini di distribuzione, diffondono per radio o per televisione, comunicano o mettono a disposizione del



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett h)); sia eseguita la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero sia effettuata la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lett. h-bis)).

▪ **Art. 171-septies L. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-ter ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi. Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

▪ **Art. 171-octies L. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

La disposizione punisce chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

In relazione ai reati di cui all'art. 25 novies si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 decies D.lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

▪ **Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria**

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25 undecies D.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

▪ **Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale**

Il reato punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

▪ **Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale**

La fattispecie punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

▪ **Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente**



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

L'art. 452-quinquies c.p. prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

▪ **Art. 452-sexies c.p. – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività**

La fattispecie prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la punizione di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, traferisce, abbandona, o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

▪ **Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravante**

L'art. 452-octies c.p. prevede, che quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

▪ **Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

Il reato di cui punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- 1) chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- 2) chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

3) chi, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'art. 8, co. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011). Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

▪ **Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

L'art. 733-bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE.

▪ **Art. 137 D.lgs. n. 152/2006 – Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata**

Al primo comma è sanzionata la condotta di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il comma 2 prevede che quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è aumentata.

Al comma 3 è altresì punita la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4.

Ancora, il comma 4 sanziona la condotta di chi violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per “sostanze pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

L'art. 137, co. 5 invece prevede sanzioni per chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

Il comma 7 punisce il gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5.

Il comma 8 punisce il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4.

Al comma 9 è punito con le sanzioni di cui al comma 1, chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, co. 3.

Il comma 10 prevede che è punito chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2.

Il comma 11 sanziona la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

Il comma 12 prevede che è punito chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Il comma 13 punisce lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

▪ **Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

Sono punite una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata. Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato.

Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria.

Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività con le prescritte autorizzazioni.

Il comma 3 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata.

Va inoltre ricordato che, in tema di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati. (Cass. Pen. sent. n. 12393 del 17 aprile 2020).

Il comma 4 prevede che le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il comma 5, invece, punisce le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb.

Tale condotta, pertanto, assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il comma 6 precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni: a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179"; b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore.

Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente le condotte sopra descritte che, configurandosi prevalentemente come violazioni di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente. Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituisce, quindi, di per sé fattispecie di reato.

▪ **Art. 257 D.lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito.

La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono: - il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); - la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

▪ **Art. 258, comma 4, D.lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e formulari**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la disposizione punisce chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

▪ **Art. 259, comma 1, D.lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259,



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate; (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993. La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogniqualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

▪ **Art. 260 D.lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena è aumentata.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32bis e 32ter del Codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 4bis.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

▪ **Art. 260-bis D.lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

Il comma 6 applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 7 punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Si applica la pena di cui all' art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

Il comma 8 invece, punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

▪ **Art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/2006 – Sanzioni**

È punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb., determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa").

▪ **Reati ambientali previsti dalla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro: a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

▪ **Reati ambientali previsti dalla L. n. 549/1993**



MOG 231

**ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001**

Aggiornato a settembre 2024

**Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (Legge 549/1993) sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

Per la violazione dell'articolo 452-bis, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Per la violazione dell'articolo 452-quater, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Per la violazione dell'articolo 452-quinquies, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Per la violazione dell'articolo 727-bis, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

Per la violazione dell'articolo 733-bis, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p., oltre alle sanzioni pecuniarie, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui all'art. 452-bis c.p.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- **Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Tale ipotesi di reato si realizza quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

Si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro

- **Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Il comma 3 della disposizione punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena è aumentata, ai sensi del comma 3-bis, se i fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

La pena è aumentata altresì se gli stessi fatti (comma 3-ter):

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Il comma 5 punisce chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del decreto. La pena è aumentata quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone.

In relazione al reato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione al reato di cui all'art. 12 comma 5 si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia

▪ Art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654

In relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 25 terdecies si applicano all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 25 terdecies, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art. 25-aterdecies D.lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

▪ **Articolo 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive**

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNICRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. È punito altresì il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa.

▪ **Art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa**

La fattispecie punisce chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorso pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionari, nonché chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

La fattispecie punisce altresì chiunque esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità, e chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

È punito altresì chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

Si punisce, inoltre, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al primo comma ovvero partecipa a tali concorsi, giochi o scommesse.

La disposizione si applica anche a chiunque, privo di apposita concessione, autorizzazione o licenza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

In relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 25-quaterdecies D.lgs. si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

- a. per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno;
- b. per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001 - *Reati tributari*

- **Art. 2, co. 1 e 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

Questa fattispecie di reato è integrata quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila (co. 2 bis).

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame, come per tutte le fattispecie seguenti, coincide con l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi.

Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione.

È rilevante anche la condotta di chi si limita a detenere la falsa documentazione fiscale, previa registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, pur se per fini diversi da quelli di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

La fattispecie indicata nell'Articolo 2 citato individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica.

In riferimento all'elemento soggettivo, il reato richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Inoltre, trattasi di un reato a consumazione istantanea che si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

- **Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

La fattispecie deve essere considerata la più grave tra i delitti dichiarativi: essa, infatti, riguarda la dichiarazione che non soltanto non è veritiera, ma risulta altresì insidiosa in quanto supportata da operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Il delitto si configura quanto:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero, l'ammontare dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D. Lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Il dolo è specifico, come per tutti i reati di dichiarazione, e consiste nel fine di evadere le imposte.

- **Art. 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione infedele**

Il delitto di dichiarazione infedele, invece, può essere commesso anche dai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e si consuma quando, al fine di evadere l'Iva o le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. A condizione che: l'imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, sia superiore a centomila euro; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque superiore a euro due milioni.

▪ **Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Omessa dichiarazione**

La disposizione sanziona il comportamento di chi, al fine di evadere l'Iva o l'imposta sui redditi, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuno dei singoli tributi, sia superiore a 50.000 euro. L'omissione non si verifica quando la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero non sia sottoscritta o redatta su uno stampato conforme.

▪ **Art. 8, co. 1 e 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

La norma, posta a tutela della corretta percezione del tributo da parte dell'Erario punisce chiunque emetta fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a centomila, la pena è diminuita (co. 2 bis).

Anche tale fattispecie criminosa richiede per la sua sussistenza il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

La realizzazione della condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

È sufficiente una sola fattura per integrare il reato.

▪ **Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Tale fattispecie si realizza quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'ipotesi di reato non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti, la fattispecie contempla anche "documenti" per i quali non è previsto un particolare regime contabile, di guisa che siamo in presenza di un reato comune.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Tale reato richiede per la sua consumazione il dolo specifico di danno dato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova.

- **Art. 10 quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Indebita compensazione dei crediti d'imposta (modificato dal D.lgs. 87/2024 Riforma fiscale)**

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ometta di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o crediti inesistenti in caso di superamento della soglia di punibilità dell'importo annuo superiore ad € 50.000. Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

- **Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

L'ipotesi di reato si realizza quando un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento dell'imposta sul reddito o sul valore aggiunto, o di interessi o sanzioni amministrative relativi alle stesse, di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La ratio della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di pericolo concreto poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

I potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

Si tratta di reato a dolo specifico; la condotta è infatti connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

È reato che può consumarsi istantaneamente sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

In relazione al delitto previsto dall'articolo 2, comma 1, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, comma 2 bis, fino a quattrocento quote.

Per il delitto di cui agli artt. 3 e 8 co. 1, all'Ente si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; per quanto concerne il co. 2 bis dell'art. 8, l'art 10 e l'art. 11, invece, fino a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui sopra, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a diecimilioni di euro, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote, nel caso di reato di cui all'art. 4, fino a quattrocento quote, nel caso di reato di cui all'art. 5 o 10-quater.

Art. 25 sexiesdecies D.lgs. n. 231/2001 – Contrabbando

L'impresa è responsabile per i reati di contrabbando commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono tra l'altro funzioni amministrative, di rappresentanza, di direzione e di esercizio anche di fatto della gestione, oltre che dalle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Il contrabbando è descritto dagli articoli da 282 a 292 del TULD (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale), DPR n. 43/73. Il reato si determina nei casi di sottrazione o tentata sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In aggiunta, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e).



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Art. 25 septiesdecies D.lgs. n. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale

▪ **Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali**

La fattispecie punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

▪ **Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali**

La fattispecie punisce chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

▪ **Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali**

La fattispecie punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata e di estorsione aggravata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

▪ **Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali**

La fattispecie punisce:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

▪ **Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali**

La fattispecie punisce chiunque importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

▪ **Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali**

La fattispecie punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000 chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La stessa pena si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

▪ **Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

La fattispecie punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

La stessa punisce altresì chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

▪ **Art. 518-querdecies c.p. – Contraffazione di opera d'arte**

La fattispecie punisce:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'art. 518-novies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 duodevicies D.lgs. n. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

▪ Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali

La fattispecie si applica a chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

▪ Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La fattispecie si applica a chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 25-duodevicies D.lgs. 231/2001 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato a settembre 2024

Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del 12/09/2024

Si precisa, infine, che i reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 sono puniti anche se commessi nelle forme del tentativo. In tale circostanza le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.